Art. 10. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

10.1 L’Organismo esamina e valuta le segnalazioni pervenute e le informazioni acquisite in relazione a

fatti o comportamenti che possono compromettere l’integrità o la trasparenza dell’Amministrazione

regionale o degli enti del sistema regionale o nei quali possono ravvisarsi ipotesi di irregolarità o di illeciti

nell’ambito del sistema regionale.

10.2. Sulle segnalazioni pervenute, l’Organismo svolge una immediata valutazione preliminare al fine di:

a) accertare che esse rientrino nell’ambito di competenza dell’Organismo;

b) verificare che esse siano sufficientemente circostanziate.

10.3 L’Organismo valuta discrezionalmente e in piena autonomia le segnalazioni ricevute ed i casi in cui

ritiene necessario attivarsi. Ogni Componente può chiedere al Presidente di procedere all’attività

istruttoria anche in relazione alle segnalazioni ritenute non idonee ad essere oggetto di istruttoria.

10.4 Il Presidente può proporre che l’attività istruttoria venga condotta da uno o più Componenti,

secondo criteri di competenza professionale. Lo svolgimento dell’attività istruttoria può essere condotto

mediante il supporto dei funzionari regionali o degli enti del sistema regionale, o anche con l’ausilio di

soggetti esterni, nel rispetto delle norme applicabili a tutela dei segnalanti e dei soggetti coinvolti nelle

verifiche. L’Organismo si attiva affinché i segnalanti non siano oggetto di atti di ritorsione o

discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati alla segnalazione. L’ Organismo tutela la riservatezza

dell’identità del segnalante ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

10.5 Qualora l’istruttoria rilevi la necessità di un intervento correttivo, l’Organismo ne chiede l’attuazione,

formulando raccomandazioni e indicazioni, segnalando all’ente interessato la necessità/opportunità di

adottare azioni migliorative e/o di rimuovere comportamenti contrastanti con i piani e le regole sulla

trasparenza. I rilievi e le segnalazioni devono essere comunicati anche al Responsabile per la Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza dell’ente medesimo e al Responsabile per la Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale.